

Insegnamento di Diritto Agroalimentare

Corso di studi in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità

A.A. 2022-2023

L'impresa agricola

a cura del dott. Fabrizio Cesareo



Il Titolo II del Libro V c.c.

Innanzitutto prendiamo atto della costruzione che il Libro V del codice civile del 1942, intitolato «Del lavoro», fa in ordine al concetto di impresa.

Il Titolo II, sotto il titolo «del lavoro nell'impresa», è organizzato in tre distinti capi:

- il primo sotto la rubrica « dell'impresa in generale» (artt. 2082-2134);
- il secondo sotto quella «dell'impresa agricola» (artt. 2135-2187);
- il terzo sotto quella «delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione» (artt. 2188-2221).

Il cd. «triangolo normativo»

Il vertice è rappresentato dall'art. 2082, in cui si dà la definizione di imprenditore, mentre nei due angoli di base sono definiti l'imprenditore agricolo (art. 2135) e l'imprenditore soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, o imprenditore commerciale (art. 2195).

L'art. 2082 c.c. contiene davvero una definizione in merito: «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Gli artt. 2135 e 2195 c.c. elencano le attività che, rispettivamente, danno corpo all'impresa agricola e a quella commerciale, senza indicare come debbano essere esercitate queste specifiche attività.

Segue. La specificazione

L'art. 2135 elenca, senza espressa numerazione, quattro attività: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento degli animali, le attività connesse,, chiarendo in che cosa esse consistano ma senza specificare come debbano svolgersi.

L'art. 2195 ne elenca, sotto una numerazione che va da 1 a 5, altre sei: l'attività industriale, l'attività del negoziante, l'attività di trasporto, l'attività bancaria, l'attività assicurativa, le attività ausiliarie delle precedenti, senza precisazione alcuna né in che cosa consistano, né in come si svolgano.

Impresa come attività

La lettura della formula espressa nell'art. 2082 c.c. permette di enucleare tre proposizioni.

Il soggetto è imprenditore:

- a) quando esercita un'attività economica organizzata;
- b) quando la esercita professionalmente;
- c) quando la esercita al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.



L'organizzazione

L'organizzazione altro non è che la combinazione dei fattori produttivi del capitale (immobiliare e/o mobiliare) e del lavoro.

Ne consegue che solo le attività produttive organizzate sono imprenditoriali, e che un unico atto economico, per il fatto che non è espressione di una organizzazione, non può assurgere ad attività imprenditoriale.

Anche l'organizzazione del proprio lavoro, tanto se elementare (es. ciabattino) quanto se altamente sofisticato (es. mediatore di affari, o broker), è bastevole; così come non è necessario che il «capitale» sia rappresentato da impianti industriali, da stabilimenti o da complessi più o meno imponenti, essendo sufficiente quel minimo di beni (il deschetto e gli attrezzi per il ciabattino; lo studio e il telefono per il mediatore) che sono indispensabili per l'esercizio dell'attività economica considerata.



La professionalità

Per essere imprenditore non occorre né un titolo di studio, né l'iscrizione ad albi o a registri, anche se essi sono richiesti sempre più frequentemente per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o, quanto meno, per l'attribuzione di finanziamenti pubblici o per essere ammessi a certe agevolazioni, ad esempio alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo, e all'ammissione alla vendita diretta dei propri prodotti agricoli su tutto il territorio nazionale.

Professionalità attiene, invece, ad attività: l'attività è svolta in modo professionale quando non è occasionale, né saltuaria; cioè quando è esercitata con continuità.

Una continuità che è assolutamente intrinseca all'attività agricola che non può, per sua natura, consistere in un unico atto economicamente rilevante, dato che l'arare, il seminare, il diserbare e il raccogliere non possono essere considerati isolatamente.



Segue. La natura polifunzionale

Ma professionalità, se implica continuità, non pretende esclusività.

Ciò è evidente per quanto concerne l'agricoltura, dato che è sempre esistita una figura di imprenditore agricolo che, destinando all'agricoltura soltanto una parte del suo lavoro, si qualifica come agricoltore part-time.

Inoltre, professionalità non richiede sempre la prevalenza dell'attività considerata: l'agricoltore può ben essere un soggetto pluriattivo, con esercizio di altre attività in rapporto alle quali l'agricoltura non è in condizioni di dare il più alto reddito.

La produzione o scambio

Il problema che sorge attiene al fatto che la formula dell'art. 2082 contiene una o disgiuntiva, nel senso di aut, separando la produzione dallo scambio, coerentemente, peraltro, con l'art. 2195 c.c. che, al n. 2, indica un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, ovvero sia un'impresa con sola attività di scambio.

Tuttavia, nei concetti stessi di organizzazione e di professionalità è già implicito, essendo assurdo e folle che colui il quale organizza professionalmente un'attività di produzione di beni faccia ciò per il solo gusto di vedere e conservare i propri prodotti.

Dunque, non vi è attività di impresa che non si concluda con l'immissione, nel mercato, dei beni e dei servizi prodotti.

Dunque, non vi è attività imprenditoriale che non sbocchi in una serie indefinita di negozi giuridici con i consumatori e utenti per uno scopo di lucro e di profitto.

Conseguentemente, non è impresa l'attività, che pur economica, sia un'attività di autoconsumo.

Impresa agricola e d.lgs. 228/2001

L'impresa agricola è un'impresa in senso tecnico e l'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 non è un semplice produttore.

La nuova formula, nel contesto dei decreti legislativi sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo e di quelli forestale e dell'acquacoltura e pesca del 2001, in modo indiscutibile ci consegnano un soggetto che svolge una particolare attività economica di produzione di utilità per il mercato, ovvero per una massa indefinita di consumatori.



Segue. L'analisi concettuale

Innanzitutto, a dare conferma dell'assunto secondo cui l'agricoltore che vende i suoi prodotti anche allo stato naturale, ovvero senza previa trasformazione, non svolge un'eventuale attività connessa, perché, anzi, non fa che porre in essere quella attività che è propria di ogni imprenditore per la cui figurazione è necessario che alluchi i suoi prodotti sul mercato, è sufficiente porre attenzione al d.lgs. 228/2001 (modificato dalla l. 145/2018), e più precisamente ai primi quattro commi dell'art. 4 che per essere contrapposti al comma 5 relativo alla vendita di prodotti derivati – cioè a quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa – necessariamente si riferiscono alle vendite dei prodotti agricoli allo stato naturale.

Orbene, tale articolo consente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico dopo averne dato comunicazione al sindaco, senza per questo cadere sotto la disciplina del commercio (comma 4).

Una comunicazione è richiesta se la vendita diretta è in forma itinerante (comma 2, primo periodo), mentre non è necessaria qualora l'agricoltore venda al dettaglio su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda (comma 2, secondo periodo).

Si tratta delle vendite al minuto (non all'ingrosso), di quelle modalità di alienazione, semplici o sofisticate a seconda delle opportunità, che il produttore è interessato porre in essere per far proprio il plusvalore determinato dal portare il prodotto naturale direttamente al consumatore.





Le attività agricole principali

Nel leggere in modo congiunto l'art. 2135 c.c. e l'art. 2082 c.c., si rileva che è imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente e mediante un'organizzazione una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- silvicoltura,
- allevamento di animali.
- attività connesse.